



COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO

Tossicia - TE

Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 77 del 11-11-2013

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

N°	8	del registro
----	---	--------------

data	15-03-2021
------	------------

OGGETTO:	Autorizzazione del Dr. Piergiorgio Possenti, Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D1, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, in assegnazione parziale presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa per attività di Affari Generali e Servizi sociali ai sensi dell'Art. 1 Comma 557 della Legge n. 311/2004 - Approvazione Convenzione
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consigliare della Comunità in epigrafe è stata adottata la presente deliberazione Commissariale.

Con funzioni, di assistenza e di verbalizzazione vista l'incompatibilità del Segretario f.f. Dr. Piergiorgio Possenti, il Responsabile degli Affari generali ed Ufficio Personale Geronzio De Dominicis

Il Commissario

Premesso che, a seguito delle dimissioni volontarie del dipendente Dott. Giovanni Di Giacomantonio, l'Unione dei Comuni Monti della Laga è carente di una unità con qualifica e mansioni di Istruttore Direttivo Amministrativo per attività di Affari Generali e Servizi Sociali;

Dato atto:

- **che** con nota prot. n. 322 del 5 marzo 2021 l'Unione dei Comuni Monti della Laga ha provveduto a richiedere alla Comunità Montana Gran Sasso il rilascio dell'autorizzazione per avvalersi delle prestazioni lavorative per n. 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, del Dott. Piergiorgio Possenti, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D/1, ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004;

- **che** l'individuazione del Dott. Piergiorgio Possenti pare particolarmente adeguata anche dal fatto che lo stesso è attualmente Responsabile dei Servizi Sociali dell'ECAD dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 24 Gran Sasso Laga al quale appartengono tutti i Comuni dell'Unione e del quale l'Unione stessa risulta quale Ente Gestore della ZGS n. 1 Laga, con l'auspicata conseguenza che le attività poste in essere nel Settore Servizi Sociali non subiscano rallentamenti in quanto il dipendente interessato, visto il ruolo attualmente svolto, è già a conoscenza degli iter progettuali ed amministrativi in atto;

Precisato che:

- si prevede di avvalersi dell'attività lavorativa della Dott. Piergiorgio Possenti sino al 30.06.2021, fatto salvo eventuali diverse determinazioni da parte dell'Unione in relazione alle funzioni ed ai servizi che si intendono conferire, per 12 ore settimanali, e pertanto entro il limite massimo autorizzato dal Comunità Montana Gran Sasso e contrattualmente possibili;
- l'attività lavorativa della Comunità Montana Gran Sasso sarà prestata al di fuori dell'orario di lavoro presso la Comunità Montana Gran Sasso, come concordato tra i due Enti nello schema di convenzione qui allegato, al fine di evitare disservizi allo stesso;

Richiamati:

- l'art 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004 che dispone: I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti Gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dall'amministrazione di provenienza;
- per far fronte a peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti; si ingenera un particolare rapporto di impiego che consente al dipendente dell'Ente locale di svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro a tempo pieno con l'Ente di appartenenza, attività lavorativa presso altro Ente tipicamente individuato. Tale rapporto di lavoro (definito "a scavalco d'eccedenza") è connotato da una prestazione di lavoro a tempo pieno presso l'Ente di appartenenza e da una prestazione aggiuntiva a tempo parziale presso l'Ente utilizzatore, il quale corrisponderà direttamente al personale il relativo trattamento economico;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 Secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "Gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- la Circolare n. 51 del 2014 del Ministero dell'Interno che sancisce la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
- le citate previsioni normative di cui alla L. n. 311/2004, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro;
- il parere UPPA n. 34/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che dichiara la perdurante applicabilità dell'art 1 comma 557 legge 311/2004, affermando che la norma in questione deroga al principio del dovere di esclusività e di divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, atteggiandosi come normativa di carattere speciale e che l'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente a tempo pieno non deve recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non deve interferire con i suoi compiti istituzionali;
- la delibera n. 3/2009 della Corte dei conti Lombardia - Sezione Regionale di Controllo, che conferma la validità dell'art 1 comma 557 legge 311/2004;

Atteso che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, le Unioni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Vista la nota della Comunità Montana Gran Sasso n. 324 del 5 marzo 2021 con la quale si autorizza il Dott. Piergiorgio Possenti a svolgere lavoro part- time presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga, alle condizioni espone nella medesima;

Preso atto della disponibilità espressa verbalmente dal dipendente;

Ritenuto pertanto necessario:

- in qualità di amministrazione di provenienza, autorizzare il Dr. Possenti Piergiorgio all'effettuazione della attività lavorativa presso l'unione dei Comuni Monti della Laga;
- approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, che avrà decorrenza dalla sottoscrizione e sino al 30.06.2021, salvo modifiche da concordare fra i due Enti e il dipendente relativamente alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
- autorizzare il Commissario Straordinario alla sottoscrizione della Convenzione;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente

interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, l'unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Ravvisato che a partire dal 1° gennaio 2018 sono state introdotte nel sistema PerlaPa alcune novità ad opera del Decreto Legislativo n. 75/2017 che ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

Dato atto che il sistema PerlaPa si configura quale portale gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la raccolta dei dati relativi a:

- Anagrafe delle Prestazioni,
- GEPAS (Gestione degli scioperi),
- GEDAP (Gestione degli istituti sindacali - distacchi, permessi ed aspettative- e non sindacali -permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive - concessi ai dipendenti pubblici),
- Rilevazione delle assenze,
- Permessi ex Legge 104-1992;

Precisato che, pertanto, questo Ente dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'Anagrafe delle Prestazioni i compensi corrisposti dall'Unione dei comuni Monti della Laga questo, alla stregua del CCNL Funzioni Locali della categoria giuridica ed economica di riferimento;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni locali;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica reso, nei limiti delle proprie competenze, dal responsabile dell'Ufficio personale ai sensi dell'art. 39 co II D. Lgs. 267/2000 e di quello di regolarità contabile, reso dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.

1. Di autorizzare il Dott. Piergiorgio Possenti, Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo, Cat. D, posizione economica D/1, dipendente a tempo indeterminato e full time della Comunità Montana Gran Sasso, in assegnazione parziale presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa per attività di Affari Generali e Servizi sociali;

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sub A) tra la Comunità Montana Gran Sasso e l'Unione dei Comuni Montani della Laga ai sensi dell'art. 1 – comma 557 della Legge n. 311/2004, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti

adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro e di autorizzare il Presidente dell'Unione alla sottoscrizione della convenzione;

3. Di autorizzare il Commissario Straordinario alla sottoscrizione della Convenzione;

5. Di demandare al responsabile dell'area finanziaria la comunicazione cui dovrà provvedere ai sensi dell'art. 53, comma 12 D.Lgs. 165/2001 sul portale PerlaPa del Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni);

6. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall' art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 - AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEENZA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA DI UN DIPENDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di marzo ____

TRA

L'Unione dei Comuni Montani della Laga codice fiscale _____ rappresentato in questo atto dal _____, _____, e in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. _____ del _____

E

La Comunità Montana Gran Sasso codice fiscale 80005270675 rappresentato in questo atto dal Dr. Nando Timoteo, Commissario Straordinario, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. _____

PREMESSO

- Che L'Unione dei Comuni Montani della Laga con propria nota. prot. n. _____ del _____, a firma del Presidente, ha chiesto alla Comunità Montana Gran Sasso l'autorizzazione all'utilizzo della prestazione lavorativa del Dr. Piergiorgio Possenti, Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo categoria giuridica D, economica D1, per un massimo di 12 ore settimanali da svolgersi oltre il normale orario di servizio di 36 ore dovute alla Comunità Montana Gran Sasso;
- che l'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita testualmente: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".
- che detta attività può essere espletata, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza del lavoratore, e con il consenso del lavoratore, e solo a seguito di convenzione tra gli enti con la quale vengono stabilite le modalità e i criteri del rapporto di lavoro da instaurarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, nonostante la formulazione di detta normativa rappresenti lex specialis in quanto consente la stipulazione di un ulteriore rapporto di lavoro ad un dipendente di Ente locale assunto a tempo indeterminato con contratto full-time (si richiama la deliberazione n.109/2017/PAR della corte dei conti sezione regionale di controllo per il Molise-orientamento ARAN (RAL 1554 Orientamenti applicativi);
- che la Comunità Montana Gran Sasso con deliberazione commissariale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva, ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo, a tempo determinato, per un periodo fino al _____, salvo proroga, e per 12 ore settimanali, del dipendente Dr. Piergiorgio Possenti, Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo categoria giuridica D, economica D1, approvando contestualmente lo schema di convenzione al fine di meglio definire alcuni aspetti comuni ai due rapporti di lavoro tendenti a garantire sia

l'applicazione dell'istituto della flessibilità dell'orario di servizio sia il recupero psico-fisico del lavoratore attraverso la condivisione dello stesso periodo di riposo (ferie);

- che l'Unione dei Comuni Montani della Laga con deliberazione della giunta dell'Unione n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, ha disposto di avvalersi della collaborazione della Dr. Piergiorgio Possenti, dipendente a tempo indeterminato della Comunità Montana Gran Sasso, fino al _____, salvo proroga, e per 12 ore settimanali da svolgersi oltre il normale orario di servizio prestato presso la Comunità Montana Gran Sasso, procedendo ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti.
- che il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso a prestare la propria attività presso i due enti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 –SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina le modalità di svolgimento di attività c.d. extra-lavoro presso l'Unione Monti della Laga, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, del dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato presso la Comunità Montana Gran Sasso Dr. Piergiorgio Possenti, Istruttore Direttivo Amministrativo - Sociologo categoria giuridica D, economica D1, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga e con l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa di Area Amministrativa e Servizi Sociali.

ART. 2 –DURATA DELLA CONVENZIONE

Il rapporto di lavoro con l'Unione dei Comuni Montani della Laga avrà decorrenza dalla firma della presente convenzione e fino al _____ e per 12 ore settimanali salvo proroga che dovrà essere preventivamente autorizzata con rilascio di nulla osta e senza necessità di modifica della presente convenzione. Il rapporto di lavoro instaurato con il l'Unione dei Comuni Montani della Laga dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dalla Comunità Montana Gran Sasso, che potrà anche consentire una differente articolazione dello stesso e comunque senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi a tempo pieno cioè nel rispetto delle 36 ore settimanali.

A tal fine la Comunità Montana Gran Sasso stabilisce che:

- il dipendente presterà servizio presso l'Unione dei Comuni Montani della Laga nelle giornate di martedì e giovedì mattina, presumibilmente dalle 8.00 alle 14.00, o eventuale diversa articolazione oraria nelle stesse giornate del martedì e giovedì.
- il dipendente è tenuto a prestare le ore dovute presso la Comunità Montana Gran Sasso fino alla concorrenza di 36 ore settimanali confermando l'orario di lavoro vigente per gli altri giorni della settimana e integrando lo stesso delle residue ore non lavorate nelle giornate di martedì e giovedì mattina, rientrando nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ed il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00.
- qualora tale articolazione dovesse recare problemi alla Comunità Montana Gran Sasso la stessa comunicherà all'Unione dei Comuni Montani della Laga la proposta di una diversa articolazione, garantendo comunque una mattina di presenza presso la stessa. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, con preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 3 –ONERI FINANZIARI

Il compenso per il lavoro svolto presso l'Unione dei comuni Montani della Laga verrà corrisposto al dipendente in applicazione del trattamento economico fondamentale percepito presso la Comunità Montana Gran Sasso, proporzionato alle ore effettivamente rese. La retribuzione di posizione eventualmente riconosciuta dal Unione dei Comuni Montani della Laga dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del CCNL del 21.5.2018. Sarà inoltre riconosciuto un'indennità kilomtrica pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni accesso all'Unione dei Comuni Montani della Laga nel caso di spostamento dalla sede di lavoro presso l'Ente di appartenenza alla sede dell'Unione. Ciascun Ente provvederà all'erogazione delle spettanze di propria competenza e curerà i rapporti con gli

enti di assistenza e previdenza per il versamento dei relativi contributi dovuti e rilascio delle certificazioni previste dalle norme vigenti.

ART. 4 –CONGEDO ORDINARIO E STRAORDINARIO

I due Enti si impegnano a rispettare le prescrizioni, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D. Lgs. n. 66/2003, recante norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruiti dal dipendente nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane. I singoli giorni, o periodi continuati di congedo ordinario, saranno autorizzati dalla Comunità Montana Gran Sasso, previa intesa con l'Unione dei Comuni Montani della Laga, alla quale verrà comunicata, dall'ufficio personale dell'ente di provenienza, la concessione del congedo, la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica. Alla concessione dei congedi straordinari e dei permessi si applica la stessa disciplina prevista per il congedo ordinario, previo accordo con l'Unione dei Comuni Montani della Laga. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa alla Comunità Montana Gran Sasso, che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni Montani della Laga.

ART. 5 –RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per dimissioni scritte del dipendente per impossibilità sopraggiunte di proseguire il rapporto di lavoro.

Il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari, decorrenti dalla comunicazione della relativa deliberazione. Le parti danno atto che, per sopraggiunte modifiche normative od organizzative la scadenza della convenzione potrà essere anticipata in qualsiasi momento. La convenzione inoltre potrà essere risolta per il venir meno del consenso del dipendente, comunicato ad entrambe le amministrazioni, per motivazioni personali ovvero inerenti le condizioni pattuite. In tal caso lo scioglimento della convenzione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 6 –MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dai rispettivi Enti. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione dei Comuni Montani della Laga – Gabriele Minosse

Per la Comunità Montana Gran Sasso – Dr. Nando Timoteo

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs 267 del 18.08.2000.

Data:

**Il Responsabile del servizio
Enzo De Dominicis**

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del Servizio
Enzo De Dominicis**

**IL Commissario
NANDO TIMOTEO**

Data 15-03-2021

**Della suestesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione all'Albo on line della Comunità Montana
il giorno 15-03-2021.**

**IL Segretario f.f.
PIERGIORGIO POSSENTI**
